



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
presso il Tribunale di Cuneo

**Registro per le annotazioni preliminari del nome della persona  
cui è attribuito il fatto compiuto in presenza di una causa di giustificazione**  
- Art.335, comma 1-bis.1 c.p.p.-

L'art.13 del D.L. 24.2.2026 n.23 prevedeva che, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore, con Decreto ministeriale "il registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale è adeguato con l'introduzione di un apposito modello per le annotazioni preliminari ai sensi del comma 1-bis.1 del medesimo articolo".

Si tratta del modello su cui il p.m. deve procedere all'annotazione preliminare del nome della persona cui è attribuito il fatto quando "**appare evidente**" che sia stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione.

Sul Bollettino Ufficiale del 30 aprile scorso è stato pubblicato il Decreto ministeriale 22 aprile 2026 che, adempiendo la previsione citata, dispone in questi termini

"1. Per i procedimenti di cui all'articolo 335, comma 1-bis.1, del codice di procedura penale è approvato il modello allegato al presente decreto:

Modello 45-bis - Registro delle annotazioni preliminari del nome della persona cui il fatto è attribuito in presenza di una causa di giustificazione.

2. Il registro indicato al comma 1 è tenuto presso le Procure della Repubblica presso i Tribunali.

3. Per quanto non previsto dal presente decreto, si osservano le disposizioni del decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334, e successive modificazioni" (art.1)

"È autorizzata la tenuta in forma cartacea, secondo il modello allegato al presente decreto, del registro indicato nell'articolo 1, comma 1, sino alla predisposizione dei relativi modelli informatizzati" (art.2).

Pertanto, si istituisce in questo Ufficio, al momento tenendolo in forma cartacea e secondo il modello allegato al Decreto ministeriale, il Registro Mod.45-bis, sul quale il p.m. procederà all'annotazione preliminare del nome della persona cui è attribuito il fatto quando "appare evidente" che sia stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione.

Relativamente alle indicazioni suggerite per procedere alle annotazioni sul nuovo Registro Mod.45-bis, si richiama quanto rilevato redigendo le "Prime osservazioni e linee guida" sulle disposizioni di cui al D.L. n.23/2026 e che qui, di seguito, si riportano.

**“1. Disposizioni in materia di attività d'indagine in presenza di cause di giustificazione e disposizioni sul modello per l'annotazione preliminare del nome della persona cui è attribuito il fatto in presenza di una causa di giustificazione.**

Il Capo II del decreto, reca le “*disposizioni urgenti in materia di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di permessi in ambito penitenziario, nonché di funzionalità delle forze di polizia*”.

In particolare, vengono in rilievo gli articoli dal 12 al 14 del Decreto.

**1.1. Art.12 D.L. n.23/2026: disposizioni in materia di attività d'indagine in presenza di cause di giustificazione (nuovo art.335, comma 1 bis.1 c.p.p.).**

L'art. 12 introduce il **comma 1-bis.1. nel corpo dell'art. 335 c.p.p.** con cui si dispone che il nome dell'autore di un fatto determinato e riconducibile in ipotesi a una fattispecie criminosa non sia più iscritto nel registro delle notizie di reato (come previsto dall'art. 335, c.1 bis), né che venga iscritto in uno degli altri modelli attualmente in uso, quando “*appare evidente*” che il fatto sia stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione.

In questo caso, il p.m. procederà all'annotazione preliminare del nome della persona cui è attribuito il fatto in un nuovo, separato modello/registo *ad hoc*.

La norma aggiunge che “*in tal caso, non si applica la disposizione di cui al comma 1-bis*”, così chiarendo che l'annotazione preliminare non si affianca, ma **sostituisce** l'iscrizione del nominativo nel registro delle notizie di reato.

Rilevano, inoltre, le nuove regole d'indagine che conseguono all'annotazione nel nuovo modello/registo.

E infatti, con il nuovo **art. 335-quinquies c.p.p.** si prevede che alla persona il cui nominativo è iscritto nel nuovo modello/registo e che, tecnicamente, non può essere definita “*persona sottoposta ad indagini preliminari*”, si applichino “*le disposizioni sui diritti e sulle garanzie della persona sottoposta alle indagini preliminari e ogni altra disposizione ad essa relativa*”.

Al di là delle differenti denominazioni, discende che **la posizione dell' “annotato” e quella dell' indagato appaiono del tutto sovrapponibili quanto a diritti e garanzia procedurali.**

Inoltre, il **secondo comma** del nuovo **art. 335-quinquies c.p.p.**, detta i termini per la definizione del procedimento aperto dall'iscrizione nel nuovo modello/registo di cui all'art. 335, comma 1-bis.1. c.p.p.

E i termini variano, a seconda che sia o meno necessario procedere al compimento di ulteriori accertamenti dopo l'iscrizione:

- a) se questi “*ulteriori accertamenti*” non sono necessari, coerentemente con il presupposto per cui l'iscrizione nel registro è effettuata quando “*appare evidente*” che ricorra una qualsiasi causa di giustificazione, al p. m. si concede il breve termine di **30 giorni** dall'annotazione nel registro per “*assumere le proprie determinazioni in ordine alla richiesta di archiviazione*”;
- b) qualora, invece, il p.m. ritenga necessari degli accertamenti, viene concesso il termine di **centoventi giorni** dall'annotazione nel registro per effettuarli.
- c) all'esito degli accertamenti, il p.m. ha ulteriori **trenta giorni** per procedere alla richiesta di archiviazione, salvo che proceda con l'iscrizione del nome della persona nel registro delle notizie di reato di cui all'art.335 c.p.p. (vedi *infra*, sub lett.e);
- d) il **passaggio al registro delle notizie di reato** è però obbligatoriamente previsto “**quando si procede ad incidente probatorio**” (art.335 quinquies, c.3 c.p.p.).
- e) inoltre, dalla lettura del c. 4 dell'art.335 quinquies c.p.p. e dal richiamo contenuto nell'ultimo inciso del primo comma, in cui si prevede che il p.m., effettuati gli accertamenti, procede alla richiesta di archiviazione “*ove non abbia provveduto ai sensi dei commi 3 e 4*”, si ritiene che il p.m. possa procedere all'iscrizione nel registro “**noti anche fuori dalle ipotesi di richiesta di incidente probatorio.**”

In questi casi (sia che si proceda con incidente probatorio sia che si iscriva nel registro delle notizie di reato) è previsto che il *dies a quo* del termine di conclusione delle indagini preliminari sia individuato nel giorno in cui è avvenuta l'annotazione preliminare nel registro *ad hoc* di cui all'art.335, c. 1 bis 1. c.p.p.

La disciplina presta il fianco a diverse problematiche interpretative.

La norma prevede che l'annotazione preliminare nel modello/registo *ad hoc* sia da effettuarsi solo “*quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione*”

Il primo problema interpretativo può essere posto in questi termini:

se il p.m. deve procedere all'annotazione nel modello/registo *ad hoc* di cui all'art.335 quinquies in presenza di una causa di giustificazione “*evidente*”, dovrà, al contrario, procedere alla iscrizione nel registro di cui all'art. 335, comma 1-bis, c.p.p. qualora ricorrano in modo “*evidente*” le **cause di non punibilità in senso stretto** (es. art.384 c.p.p.) o le cosiddette **scusanti** (ossia le cause di esclusione della colpevolezza che incidono sul processo di formazione e manifestazione della volontà del soggetto escludendo che lo stesso possa venire punito pur in presenza di un fatto che rimane penalmente illecito: caso fortuito o forza maggiore di cui all'art.45 c.p.; l' errore di cui all'art. 47 c.p.) ?

Stando al tenore letterale della disposizione di cui all'art.335 quinquies c.p.p., la risposta al quesito dovrebbe essere positiva.

Ma nodi più problematici riguardano:

- quale significato e contenuto attribuire al **concetto di "evidenza"** della sussistenza della causa di giustificazione;
- soprattutto, la decisione da assumere nei casi in cui, pur apparendo evidente che ricorra una **causa di giustificazione**, tuttavia contestualmente emerga il dubbio, fondato su circostanze del fatto fin da subito apprezzabili, della possibile sussistenza, o meno, di un **eccesso colposo** (art.55 c.p.) o magari anche doloso;
- le ipotesi in cui appaia evidente la sussistenza di una **causa di giustificazione putativa** (art.59 c.p.), desumibile dalle circostanze del fatto fin da subito acquisite.

Per rispondere, forse si dovrebbe considerare la *ratio* della nuova disciplina.

In via di prima approssimazione, si può sostenere che l'intento del Legislatore sia quello di richiedere al p.m. una preventiva valutazione sul fatto e sulla **possibilità di procedere immediatamente alla richiesta di archiviazione**, eventualmente all'esito di accertamenti di rapida esecuzione, comunque da definirsi entro 120 giorni dall'annotazione e di esito probabilmente favorevole.

In questo caso, se la valutazione fosse positiva, il p.m. procederà all'annotazione nel modello/registo di cui all'art.335, c.1 bis 1, c.p.p., posto che tale iscrizione appare destinata o all'immediata richiesta d'archiviazione, laddove non sussistano zone d'ombra sul ricorrere della causa di giustificazione, ovvero a svolgere celeri indagini eventualmente necessarie a completare un quadro, già di per sé chiaro fin da subito, che deve condurre all'archiviazione del procedimento.

Se è fondato interpretare in questi termini la *ratio* normativa, deve comunque concludersi che il **modello/registo di cui all'art.335, c.1-bis 1. c.p.p. sarà destinato ad un'applicazione residuale**, collegata a quelle limitate ipotesi in cui, fin dal momento del deposito della notizia di reato, tutti gli elementi acquisiti risultino univoci e inequivoci nel senso della sussistenza della causa di giustificazione, ovvero siano necessari ulteriori accertamenti per rendere definitivamente chiaro un quadro che già dal primo momento deponeva in tale senso.

Qualora, pur apparendo evidente che ricorra una **causa di giustificazione**, contestualmente emerga il dubbio, fondato su circostanze del fatto e apprezzabili fin da subito, della possibile sussistenza, o meno, di un **eccesso colposo** (o anche doloso), si ritiene che si debba procedere all'iscrizione dell'interessato nel registro delle notizie di reato ai sensi dell'art.335, c.1 bis c.p.p.

Infatti, qualora sorga dubbio sulla sussistenza di un eccesso colposo, un'eventuale annotazione nel modello/registo dell'art.335, c.1-bis 1. c.p.p. andrebbe nel senso opposto a quello inteso dalla *ratio* normativa come sopra ricostruita.

Come rilevato, si deve ricorrere all'annotazione preliminare nel modello/registo in questione quando sia chiaro fin da subito che la sorte del procedimento sarà la richiesta di archiviazione in ragione di evidenti cause di giustificazione, ovvero siano necessari accertamenti ma solo al fine di perfezionare un quadro giustificativo già pronosticabile fin dal primo momento.

Nei casi in cui sussista il fondato dubbio, tratto dalle circostanze del fatto, di un eccesso colposo (o anche doloso) essendo necessario svolgere indagini approfondite, l'annotazione nel nuovo modello/registo in luogo della tradizionale iscrizione rappresenterebbe un mero passaggio intermedio poi destinato all'iscrizione nel registro delle notizie di reato.

Al di là della constatazione che, in questi casi, spesso si deve ricorrere ad accertamenti tecnici mediante l'incidente probatorio, scelta che, pertanto, renderebbe obbligatoria l'iscrizione nel registro delle notizie di reato (art.335 quinquies, c.3 c.p.p.).

Quanto rilevato, ovviamente, ha significato soltanto se al momento della valutazione dei fatti di cui alla notizia pervenuta ricorra il fondato dubbio che i limiti previsti dalla causa di giustificazione siano stati oltrepassati colposamente (o dolosamente); posto che l'eccesso potrebbe evidenziarsi solo a seguito degli ulteriori accertamenti destinati, invero, a confermare la sussistenza, già pressoché evidente, della causa di giustificazione. In tale ultimo caso, ad una prima doverosa annotazione nel modello/registo dell'art.335, c.1-bis 1. C.p.p., seguirà un altrettanto doverosa iscrizione nel registro delle notizie di reato.


Quanto alle ipotesi di **causa di giustificazione putativa**, si possono richiamare le osservazioni appena svolte. Anche in questo caso, se il dubbio della causa di giustificazione putativa sia tratto da fondati elementi di fatto immediatamente ricavabili dagli atti pervenuti, si ritiene che il p.m. dovrà procedere all'iscrizione nel registro delle notizie di reato.

E infatti, si prevede l'annotazione nel modello/registo *ad hoc* quando vi sia evidenza "che il fatto è stato commesso *in presenza* di una causa di giustificazione", laddove la disciplina di cui all'art. 59, c.4 c.p. trova applicazione quando una causa di giustificazione non sussista, ma l'agente l'abbia per errore ritenuta sussistente. Parimenti a quanto prima rilevato, l'iscrizione diretta nel registro delle notizie di reato ha significato soltanto se al momento della valutazione dei fatti di cui alla notizia pervenuta ricorra il fondato dubbio della putatività della

causa di giustificazione; posto che tale putatività potrebbe evidenziarsi solo a seguito degli ulteriori accertamenti destinati, invero, a confermare la sussistenza, già pressoché evidente, della causa di giustificazione. In tale ultimo caso, ad una prima doverosa annotazione nel modello/registro dell'art.335, c.1-bis l. c.p.p., seguirà un altrettanto doverosa iscrizione nel registro delle notizie di reato”.

Cuneo, 4 maggio 2026.

**Il Procuratore**  
*Onelio Dodero*



Si comunichi:

ai Magistrati  
al MOT dr Gianmaria Botta  
al Personale amministrativo  
ai Responsabili delle Aliquote di p.g.

Si trasmetta:

al Signor  
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Torino;  
al Signor  
Presidente del Tribunale;  
al Signor  
Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo

Si pubblichi nel sito web.

Anno CXLVII - Numero 8

Roma, 30 aprile 2026

*Pubblicato il 30 aprile 2026*



**BOLLETTINO  
UFFICIALE  
del Ministero  
della Giustizia**

PUBBLICAZIONE QUINDICINALE

## PARTE PRIMA

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### **Decreto Ministeriale 22 aprile 2026 – Registro per le annotazioni preliminari del nome delle persone cui è attribuito il fatto compiuto in presenza di una causa di giustificazione.**

Visto l'articolo 13, del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante "disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale", in forza del quale con decreto del Ministro della giustizia il registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale è adeguato mediante l'introduzione di un apposito modello per le annotazioni preliminari del nome della persona cui è attribuito il fatto compiuto in presenza di una causa di giustificazione;

Ritenuto necessario consentire agli uffici giudiziari la tenuta in forma cartacea del relativo registro fino a quando non saranno predisposti i relativi modelli informatizzati;

Decreta  
Art. 1

1. Per i procedimenti di cui all'articolo 335, comma 1-bis.1,

del codice di procedura penale è approvato il modello allegato al presente decreto:

Modello 45-bis - Registro delle annotazioni preliminari del nome della persona cui il fatto è attribuito in presenza di una causa di giustificazione.

2. Il registro indicato al comma 1 è tenuto presso le Procure della Repubblica presso i Tribunali.

3. Per quanto non previsto dal presente decreto, si osservano le disposizioni del decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334, e successive modificazioni.

Art. 2

1. È autorizzata la tenuta in forma cartacea, secondo il modello allegato al presente decreto, del registro indicato nell'articolo 1, comma 1, sino alla predisposizione dei relativi modelli informatizzati.

Roma, 22 aprile 2026

*Il Ministro*  
CARLO NORDIO



Procura della Repubblica presso il Tribunale di .....

Registro per le annotazioni preliminari del nome della persona cui è attribuito il fatto compiuto in presenza di una causa di giustificazione

REGISTRO MODELLO 45 BIS

| 1               | 2                  | 3                                  | 4                    | 5   | 6  | 7  | 8  | 9                   | 10   | 11                       | 12   | 13  | 14                                    | 15   | 16                                   | 17          |
|-----------------|--------------------|------------------------------------|----------------------|---|--|--|--|---------------------|--|--------------------------|--|---|---------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------|
| Numero d'ordine | Data di iscrizione | Data in cui è pervenuta la notizia | Magistrato del P. M. | Numero del registro del giudice per le indagini preliminari | Natura, data di acquisizione e provenienza della notizia | Querela, richiesta, istanza di provvedimento data in cui è pervenuta, autorizzazione a procedere | Generalità della persona a cui è attribuito il fatto | Posizione giuridica | Data e luogo del fatto, qualificazione giuridica | Causa di giustificazione | Generalità della persona offesa, del denunciante, del querelante | Data di trasmissione degli atti ad altra Autorità | Data della richiesta di archiviazione | Data e contenuto del provvedimento del giudice per le indagini preliminari | Data di iscrizione in altro registro | Annotationi |
| mm. 20          | mm. 20             | mm. 20                             | mm. 30               | mm. 20  | mm. 40   | mm. 40   | mm. 50   | mm. 40              | mm. 50   | mm. 50                   | mm. 50   | mm. 50  | mm. 40                                | mm. 50   | mm. 40                               | mm. 50      |

FAC-SIMILE